

PARERE NON AVENTE VALORE GIURIDICO VINCOLANTE

**TRIBUNALE DEI DIRITTI DEI DISABILI 9[^] SESSIONE –
MANFREDONIA 23/09/2006**

3° CASO:

**“UNA PERSONA CON GRAVE DISABILITA' E' RESPONSABILE
PER IL RISARCIMENTO E PERSEGUITAMENTO SUL PIANO
PENALE DA PARTE DELLA VITTIMA?”**

Marco (nome di fantasia) è una persona con ritardo mentale e gravi disturbi comportamentali che vive in una comunità.

Una mattina del settembre scorso, Marco, particolarmente reattivo ed irrequieto, colpisce l'operatrice della comunità con uno schiaffo.

L'operatrice si è recata al pronto soccorso ed il referto medico l'ha giudicata guaribile in cinque giorni.

A distanza di cinque giorni dal fatto viene notificato presso la comunità un invito indirizzato a Marco a presentarsi presso la stazione dei Carabinieri.

Tale citazione è stata la conseguenza di una denuncia sporta dall'operatrice.

Informato l'Ufficiale dei Carabinieri che ha firmato l'invito delle condizioni di disabilità del ragazzo, viene deciso di rinviare a futura data l'incontro che dovrà effettuarsi presso la Comunità piuttosto che nella Stazione dei Carabinieri.

Nel frattempo i Carabinieri acquisiscono presso gli uffici della Comunità la documentazione clinica relativa al giovane al fine di attestare la diagnosi e il suo stato psichico.

Il tempo è trascorso senza altri contatti e quindi si è pensato che l'indagine si fosse conclusa senza ulteriori conseguenze.

A distanza di sei mesi il giovane riceve un decreto di citazione in giudizio innanzi al Giudice di Pace in quanto imputato di aver cagionato ad una operatrice della comunità “una lesione personale”.

Al tentativo di conciliazione del Giudice di Pace l'operatrice non ritira la querela di conseguenza l'azione giudiziaria prosegue.

Marco, persona con disabilità grave ai sensi della L. 104/92, è effettivamente responsabile di tale reato?

TRIBUNALE DEI DIRITTI DEI DISABILI:

Composto dai Sigg.ri

Dott. Piero Calabrò	PRESIDENTE
Dott. Piero Grasso	GIUDICE
Dott. Mario Fraticelli	GIUDICE
Dott. Claudio Castelli	GIUDICE
Dott. Riccardo Atanasio	GIUDICE
Dott. Roberto Spanò	GIUDICE
Dott. Nicola Proto	GIUDICE RELATORE
Dott. Filippo Di Benedetto	GIUDICE RELATORE
Dott. Luca Villa	GIUDICE
Dott. Ciro Angelillis	GIUDICE
Dott. Silvio Cinque	GIUDICE
Dott. Cosmo Crolla	GIUDICE
Dott. Nicola Clivio	GIUDICE

Nella seduta tenutasi a Manfredonia ha emesso la seguente

DELIBERA:

Dalla documentazione medica in atti risulta pacifica la grave patologia di Marco, affetto da oligofrenia di grado medio da cerebropatia connotale; Marco presenta un disturbo della condotta con ridotta socializzazione – tipo aggressivo, disturbo iperansioso e disturbo della coordinazione motoria; presenta uno scarso controllo degli impulsi, scontrosità e oppositività, con possibilità di manifestazione di atteggiamenti etero aggressivi.

In data 8 settembre 2005 Marco, ospite di una comunità socio-sanitaria per persone con disabilità, colpiva con uno schiaffo l'operatore, cagionandole lesioni giudicate guaribili in gg.5.

All'esito delle indagini il PM , sulla scorta della querela della persona offesa e della certificazione sanitaria , non ritenendo di dover richiedere l'archiviazione, emetteva decreto di citazione a giudizio davanti al Giudice di Pace nei confronti di Marco per il delitto di lesioni lievi.

Con memoria la difesa dell'imputato chiedeva il proscioglimento ex art. 129 c.p.p per difetto di imputabilità, lamentando che l'azione penale (ossia l'emissione del decreto di citazione) non doveva essere iniziata né perseguita, sia perché la persona offesa, dipendente della struttura di accoglienza era stata resa edotta dalla particolarità della prestazione professionale, dei rischi ad essa connessi, in particolare della patologia da cui era affetto Marco, sia per l'evidente difetto dell'imputabilità di Marco al momento della commissione fatto.

DIRITTO

Le doglianze della difesa sulla mancata richiesta di archiviazione da parte del PM alla conclusione delle indagini preliminari sono infondate.

Premesso che non par dubbia la grave patologia di Marco si rileva che il sistema processuale vigente non prevede la favola del PM di richiedere l'archiviazione del procedimento penale per difetto di imputabilità.

Secondo gli artt. 408 e 411 c.p.p il Pubblico Ministero richiede al GIP l'archiviazione quando la notizia di reato è infondata (art 406 c.p.p) ovvero quando manca una condizione di procedibilità (difetto di querela, istanza, ecc) o si verifica una causa estintiva del reato (ad es.amnistia, morte del reato, remissione di querela) o infine quando il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Altro caso di archiviazione è quello previsto dall'art 125 disp. Att. c.p.p, allorché le prove raccolte nella fase delle indagini preliminari non sono ritenute sufficienti per poter sostenere l'accusa di dibattimento.

Non è compreso, pertanto tra le cause di archiviazione il difetto di imputabilità, non previsto da alcuna nessuna della categorie sopra indicate.

Non rientra tra le ipotesi di infondatezza della notizia di reato che attengono alla insussistenza del fatto ovvero al difetto dell'elemento psicologico del reato, né tra le condizioni di procedibilità che si riferiscono alla querela ovvero alla istanza o richiesta secondo le ipotesi previste dal codice penale

Il difetto di imputabilità viene definito dall'art 85 del codice penale come causa di non punibilità che, non essendo prevista tra le ipotesi di archiviazione di cui agli art. 406, 411 c.p.p. e 125 disp att. C.p.p, deve essere dichiarata con sentenza del Giudice.

Ciò anche quando il difetto di imputabilità viene accertato durante la fase di indagini preliminari (ad. Es. a seguito di consulenza tecnica disposta dal PM).

L'imputabilità di un soggetto viene infatti scusa o diminuita quando lo stesso commette un reato in uno stato di vizio di mente.

Il vizio di mente può essere totale (art 88 c.p.) o parziale (art 89 c.p).

Entrambi possono essere temporanei, nel senso che possono sussistere al momento della commissione del reato o poi venir meno.

Nel caso del vizio totale di mente , la persona non è imputabile e ciò costituisce causa di proscioglimento, che avverrà con sentenza di assoluzione ai sensi dell'art 530/1° comma c.p.p.

Nel caso di vizio parziale di mente, la persona è imputabile e punibile, ma avrà diritto ad una riduzione della pena.

Nell'ipotesi in esame, basterebbe pertanto accertare, attraverso una perizia, uno stato di infermità, anche solo temporanea o transitoria, del soggetto, per poterlo dichiarare non imputabile per il fatto da lui commesso.

In entrambi i casi, il giudizio sulla sussistenza di un vizio totale o parziale di mente, sarà accompagnato da un giudizio di pericolosità sociale o meno del soggetto.

Nel caso venga esclusa la pericolosità sociale, non vi sarà alcun ulteriore provvedimento da parte del giudice.

Nel caso vi sia pericolosità sociale, il giudice applicherà una misura di sicurezza, come si vedrà approfonditamente più in seguito.

La pronuncia del Giudice riguardo la imputabilità o meno di un soggetto, segue pertanto all'esercizio della azione penale da parte del PM, effettuata mediante richiesta di rinvio a giudizio ovvero mediante decreto che dispone il giudizio come nel caso di specie.

In sostanza il PM in presenza di causa di non punibilità per difetto di imputabilità dell'autore del fatto deve necessariamente esercitare l'azione penale.

Qualora il vizio di mente non sia già stato accertato nella fase delle indagini preliminari, il Giudice disporrà di perizia per tale accertamento all'esito del quale, qualora venga riconosciuto il vizio totale di mente, pronuncerà, in qualunque stato e grado di procedimento, sentenza di assoluto difetto di imputabilità.

Risulta nel caso in esame che il Giudice nella fase dibattimentale disponeva l'effettuazione di una perizia per l'accertamento della capacità di intendere e volere dell'imputato, che si spera possa condurre a un giudizio di sussistenza di vizio totale di mente temporaneo, che dunque esclude l'imputabilità.

Vi è inoltre un secondo motivo per cui il PM non può richiedere l'archiviazione: si tratta come sopra anticipato, del doveroso accertamento della pericolosità sociale dell'imputato che costituisce il presupposto per l'applicazione delle misure di sicurezza.

Le misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 202 c.p., possono essere applicate soltanto nelle persone socialmente pericolose che abbiano commesso un reato.

Una persona è socialmente pericolosa, agli effetti della legge penale, quando pur se non imputabile o non punibile, quando ha commesso un reato ed è probabile che ne commetta nuovi (art. 203 c.p.).

Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento (art. 205/1° comma c.p.).

Vi può essere anche un'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza durante la fase delle indagini preliminari, o anche durante il giudizio, prima della sentenza (art. 206 c.p.).

In questi casi la misura è applicata dal giudice che procede, su richiesta del PM (art. 312 c.p.p.).

Le misure di sicurezza personali che potrebbero, in astratto, essere applicate nel caso in esame, sono quelle del ricovero in casa di cura o custodia, oppure quella del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario.

Nel caso di specie si può chiaramente auspicare che, alla luce delle condizioni personali del soggetto, del suo inserimento in una struttura protetta, della mancanza di episodi analoghi di aggressività posti in essere nei confronti del personale della struttura, venga esclusa la sussistenza di pericolosità sociale di Marco.

Si deve osservare, inoltre, che nella malaugurata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta la pericolosità sociale del soggetto, le misure di sicurezza che dovrebbero essere necessariamente applicate, cioè il ricovero non appaiono idonee a garantire la migliore assistenza al soggetto, alla luce della patologia in atto e dell'attuale suo inserimento in una struttura idonea.

RESPONSABILITA' CIVILE

Ai sensi dell'art 2046 del c.c. non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa.

Nel caso di specie non par dubbia l'incapacità di Marco, affetto da oligofrenia di grado medio che lo rendeva totalmente incapace al momento del fatto; in prima istanza si può pertanto affermare che egli non è tenuto a risarcire il danno alla persona offesa.

Nel caso di danno cagionato a terzi dal soggetto incapace, il risarcimento è dovuto da colui che è tenuto alla sorveglianza dell'incapace stesso, salvo che non provi di non avere potuto impedire il fatto (art. 2047 c.p.)

La norma in esame non pare tuttavia trovare applicazione in quanto presuppone che il danno sia arrecato ad un terzo estraneo.

Al contrario il danneggiamento è lo stesso soggetto sui cui gravava il dovere di sorveglianza che consiste nell'adottare tutte le misure idonee affinché il soggetto tutelato non abbia a recare danni a sé o terzi.

Risulta pacifico in atti che l'operatrice sanitaria era a perfetta conoscenza dello stato di salute di Marco: e del grado di aggressività dello stesso; l'operatrice sanitaria pertanto, nell'accettare l'incarico si è assunta i rischi propri della prestazione di cura, assistenza e sorveglianza dell'incapace, sicchè appare

improprio che costei rivolga istanza al Giudice per il risarcimento del danno subito quanto lei stessa si è resa inadempiente agli obblighi derivanti dalla sua prestazione.

Un ultimo aspetto attiene alle possibilità che il risarcimento debba gravare sulla struttura di accoglienza, o sull'ente previdenziale competente.

La domanda giudiziale nei confronti del datore di lavoro potrebbe avere fondamento solo se la dipendente non fosse stata messa al corrente della reale situazione di salute dell'ospite Marco ovvero se la struttura di accoglienza non avesse fornito i messi necessari per la corretta esecuzione della prestazione della dipendente.

Come sopra detto, dalla documentazione in atti, l'operatrice sanitaria era a conoscenza di tutti i dati necessari per il corretto adempimento della prestazione professionale, avendo facoltà di accedere e prendere conoscenza del contenuto del fascicolo sanitario- assistenziale di Marco.

P.Q.M

Il Tribunale ritiene corretto l'esercizio dell'azione penale da parte di P.M. nei confronti di Marco, non potendo il PM , in base alle norme del codice di procedura penale, richiedere l'archiviazione della fase delle indagini preliminari.

Il Tribunale ritiene altresì corretto l'espletamento di perizia da parte del Giudice in sede dibattimentale, al fine di accertare l'eventuale vizio di mente di Marco al momento del fatto, con conseguente accertamento circa la pericolosità sociale dello stesso.

Si ritiene che il soggetto possa andare assolto per essere lo stesso non imputabile in quanto totalmente infermo di mente al momento della commissione del fatto.

Si ritiene insussistente la pericolosità sociale dello stesso.

Il Tribunale ritiene che Marco non sia obbligato, in ragione della sua incapacità al momento del fatto, a risarcire il danno alla A.S.A.